



Comune di Valdina
Provincia di Messina

Via Torre, 2 - 98040
tel 090 9977008
fax 090 9977553
Codice Fiscale 82001480837
Partita I.V.A. 00474490836

Prot. 4729 del 12-02-2017

Al Sindaco
Al Segretario Comunale
del Comune di
MONFORTE (ME)

e, p.c. Al dipendente Gerbino Salvatore
" Al Segretario Comunale
" All'Ufficio Personale
" Al Resp.le Area Economico-Finanziaria
SEDE

OGGETTO: *Autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 all'utilizzo del dipendente Gerbino Salvatore presso il Comune di Monforte S.G.-*

Vista la nota del Comune di Monforte, assunta al prot. 4350 di quest'Ufficio in data 28.06.2017, con la quale si chiede la disponibilità all'utilizzo di personale di Polizia Municipale del Comune di Valdina per il periodo luglio/agosto 2017;

Visto l'art. 1 comma 557 della Legge 30/12/2004, n. 311, che rappresenta una ipotesi di deroga legittima al principio di esclusività del rapporto di impiego pubblico di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il parere Consiglio di Stato - Sezione I n. 2141 del 25 maggio 2005, reso su richiesta del Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Territoriali, secondo cui la citata disposizione dell'art. 1, c. 557 citato deve essere interpretata alla luce del contesto normativo globalmente inteso, "integrandola con altri dati positivi tratti dall'ordinamento generale in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Richiamato l'art. 92 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (secondo cui "I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.");

Visto l'art. 1, comma 58-bis della L. n. 662/1996;

Visto l'art. 4, commi 7 e ss. del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie Locali del 14/09/2000, rubricato "Rapporto di lavoro a tempo parziale";

Ritenuto che sulla base delle citate norme è stato più volte convincentemente motivato il legittimo utilizzo della disposizione di cui al citato art. 1, comma 557, L. 311/04, che ammette la straordinaria coesistenza di un rapporto di impiego a tempo pieno ed indeterminato con un altro rapporto ulteriore a tempo necessariamente ridotto;

Visto il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza;

Richiamato, altresì, il contenuto della Risoluzione n. 70/2010 della Regione Piemonte - Settore Autonomie Locali, la quale ha opportunamente evidenziato che se la possibilità di utilizzo di dipendenti cd. "a scavalco" è autorizzabile – ai sensi del citato art. 1, c. 557, L. 311/2004 - per i dipendenti a tempo pieno dei Comuni, a maggior ragione la stessa deve ritenersi autorizzabile per il personale part-time, con valutazione dell'ente utilizzatore circa la doppia possibilità di inquadrare tale rapporto di impiego ulteriore:

- quale rapporto di tipo subordinato con la conseguente necessità di assicurare il rispetto della normativa a tutela della sicurezza e salute del lavoratore, con particolare attenzione al D.lgs. 8 aprile 2003, n.66 recante attuazione della direttiva 93/104CE² della direttiva 200/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
- quale rapporto di lavoro di tipo autonomo professionale, superando in questo caso le esigenze di regolamentazione pubblica della prestazione da parte degli Enti datori di lavoro a favore dell'auto-organizzazione del dipendente interessato nell'esplicazione dell'attività prestata a favore del secondo ente non titolare della dipendenza giuridica;

Considerato che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Accertata l'assenza di situazioni di incompatibilità e l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Dato atto che l'attività che il dipendente Gerbino Salvatore svolgerà presso il Comune di Monforte verrà prestata fuori dall'ordinario orario di servizio e non arrecherà pregiudizio all'attività prestata presso questo Ente;

Ritenuto pertanto di poter autorizzare il dipendente Gerbino Salvatore a prestare servizio presso il Comune di Monforte;

Visto:

- l'art. 1, comma 58-bis della L. n. 662/1996;
- l'art. 92 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
- l'O.R.EE.LL.

SI AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001, il Sig. Gerbino Salvatore – dipendente di questo Ente di categoria giuridica "C", con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale, con orario di 24 ore settimanali, ex art. 30, comma 4, della L. R. 28.01.2014, n. 5 e

sss.mm.ii., a prestare attività lavorativa in favore del comune di Monforte fino al 31/08/2017, nel limite dell'orario contrattuale normale esigibile dal prestatore di lavoro, sulla base del disposto dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il quale consente ai dipendenti degli enti locali di svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale (cfr. 26/PAR/2013 C.C. Puglia), ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, compatibilmente con l'espletamento dell'attività dello stesso dipendente presso questo Ente;

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento dell'Ente né di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali;

Dato atto che il dipendente in parola presterà servizio presso il Comune di Monforte ai sensi della normativa richiamata per n. 11 ore settimanali e fino al 31/08/2017 per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Municipale;

Dato atto che gli oneri derivanti dal rapporto di lavoro del predetto dipendente con il Comune di Monforte saranno a totale carico di tale ultimo Comune;


Dato atto che l'attività che il dipendente svolgerà presso il Comune di Monforte verrà prestata fuori dall'ordinario orario di servizio e non arrecherà pregiudizio all'attività dallo stesso prestata presso l'Ente di appartenenza;

Trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Monforte e al dipendente interessato;

Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito Web del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.lgs. 33/2013.-

Valdina, 12 luglio 2017

Il Resp.le Area Amm.va
Mariano Nastasi



Il Sindaco

Dott. Gianfranco Picciotto





COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO

Provincia di Messina

Partita IVA 00260270830 - Via Immacolata, 1 - C.A.P. 98041

☎ www.comune.monfortesangiorgio.me.it ✉ ammin.monforte@tiscali.it

☎ 0909931000 - 0909931481 📠 0909931318

Prot. Gen: 4913

27.6.2017

Oggetto: **Richiesta utilizzo n. 1 unità di p.m. per il periodo estivo**

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
VALDINA

Questa amministrazione ha la necessità di assicurare durante il periodo estivo regolari servizi di vigilanza e viabilità, in atto di difficile attuazione a causa della ridotta presenza in organico di personale di p.m.

Si chiede, pertanto, alla S.V. la disponibilità all'utilizzo di personale di p.m. del Comune di Valdina per il periodo luglio - agosto 2017 per un numero di ore compatibile con le vostre esigenze di servizio.

 SINDACO
